

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 320  
ad iniziativa del Consigliere Rapa “Norme per la tutela delle persone offese da  
reati. Istituzione del Garante regionale delle vittime di reato”.**

Signori Consiglieri,

considerato che “l’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell’istituzione di norme minime in tale ambito e il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, in parte già recepita dalla normativa di riforma del processo penale italiano; nell’ambito del programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini -, adottato dal Consiglio europeo durante la sua riunione del 10 e 11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all’assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in via prioritaria, le vittime del terrorismo; nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime («la tabella di marcia di Budapest»), il Consiglio dell’Unione europea ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione.

Tale principio di tutela delle vittime di reato è entrato pertanto anche nella nostra Costituzione formale oltre che nel sentimento della nostra collettività e quindi divenendo ispirazione normativa.

Non solo quindi il tema della sicurezza che è da tempo al centro di continuo dibattito che, partendo da casi di cronaca, coinvolge ampi strati della società e inevitabilmente diventa argomento di riflessione e confronto anche a livello politico e istituzionale: ma la prospettiva della tutela di chi rimane vittima dei reati richiede attenzione ed un intervento.

Sono soprattutto i delitti contro la persona e il patrimonio a colpire, al di là dei dati statistici, per la loro efferatezza, episodi che spesso avvengono all’interno di private abitazioni in ore serali e notturne.

Una situazione che porta il cittadino e i suoi congiunti a vivere situazioni di particolare gravità che travalicano l’episodio stesso dell’aggressione o di una rapina.

Spesso infatti all’episodio si somma un lungo e doloroso strascico non solo psicologico, amplificato dalla costante esposizione mediatica di fatti privati, ma anche economico, dovuto ai lunghi tempi della giustizia e a un vero e proprio ribaltamento della percezione di ruolo tra chi commette un delitto e chi ne risulta vittima che, oltre ad avere subito l’offesa, si vede sovente costretto a difendersi per le eventuali reazioni.

Considerata quindi l’estrema attualità del tema, si ritiene utile l’istituzione del Garante regionale delle vittime di reato, una figura di garanzia a tutela delle persone colpite da questi gravissimi episodi che sconvolgono la loro vita e quella delle loro famiglie; una figura quindi che vada ad integrare le funzioni del Garante regionale dei diritti della persona presso l’Assemblea legislativa regionale e che possa diventare un punto di riferimento anche per la tutela dei cittadini offesi e vittime di reato, in una visione d’insieme delle funzioni di tutela della persona nel suo complesso.